

FAQ

Le FAQ come previste dal progetto sono state elaborate a partire da alcuni quesiti specifici relativi al settore agricolo e altri quesiti di carattere generale.

Riportiamo di seguito le FAQ proposte:

1. Come funziona una comunità energetica rinnovabile

Gli impianti a fonte rinnovabile detenuti dalla comunità producono energia rinnovabile che viene distribuita virtualmente fra i membri della comunità in base ai loro profili di consumo.

L'obiettivo della comunità è quello di consumare contestualmente alla produzione, condividendo l'energia che viene prodotta durante il giorno (ossia quando l'impianto fotovoltaico produce elettricità). Più alta sarà la quota di energia condivisa, più alto sarà il beneficio economico a fine anno.

La comunità decide come redistribuire i benefici economici ottenuti, stabilendo le proprie regole.

2. Quali sono i vincoli di applicabilità?

La normativa dispone che i POD (punti di fornitura, cioè il codice del contatore) dei membri della comunità debbano essere tutti connessi alla porzione di rete di distribuzione servita dalla stessa cabina primaria di trasformazione dell'energia. Inoltre, i contatori devono essere di nuova generazione (2G).

3. Che caratteristiche devono avere gli impianti per essere messi a disposizione di una CER?

Gli impianti a fonte rinnovabile che possono entrare a far parte di una CER sono quelli allacciati dopo il 15 dicembre 2021. Possono essere messi a disposizione di CER e ricevere la tariffa premio anche impianti già esistenti, fino al 30% della potenza complessiva degli impianti a disposizione della CER.

4. Cosa devo fare per attivare una CER

Se disponi di un'idea progettuale compila il questionario messo a disposizione nell'ambito del progetto Agrores al seguente link (<https://forms.gle/C934PfrvSAkxtar2A>) per richiedere un supporto. I dati che ci comunicherai ci serviranno per verificare fin da subito se ci sono le condizioni necessarie e sufficienti per attivare una comunità energetica rinnovabile.

5. A quanto ammontano i benefici economico di una CER

La Delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA ha definito un modello di regolazione transitorio che quantifica la restituzione di alcune componenti in bolletta secondo una logica di utilizzo della rete cost-reflective:

- per le comunità energetiche rinnovabili, si stima che la restituzione delle componenti sia di circa 8€/MWh per l'energia condivisa.

Al modello di regolazione identificato da ARERA, si aggiunge il sistema di incentivazione MiSE il quale stabilisce le tariffe incentivanti cosiddette "premio":

- per le comunità energetiche l'incentivo sull'energia condivisa sarà pari a 110€/MWh.

Siamo attualmente in attesa dei decreti attuativi che dovrà emanare il MASE che stabiliranno la nuova tariffa premio per le configurazioni insistenti sulla cabina primaria come da D.lgs 199/21

La tariffa premio sarà erogata per un periodo di 20 anni.

6. Con la mia azienda agricola posso partecipare ad una CER già attiva?

La partecipazione ad una comunità energetica rinnovabile (CER) può essere fatta come soggetto consumatore di energia, come soggetto produttore di energia oppure come soggetto sia produttore che consumatore.

Un'azienda agricola avrà la possibilità di aderire ad una comunità energetica se intestataria di un contratto di fornitura di energia elettrica e quindi come consumatore. Nel caso in cui decidesse di investire per la realizzazione di un impianto fotovoltaico potrebbe aderire anche come produttore e mettere l'energia prodotta e non utilizzata a disposizione dei membri della comunità energetica rinnovabile.

7. Esistono modelli di statuti adatti a CER costituite da imprese agricole?

Gli elementi che devono essere presenti nello statuto di una CER sono indicati nelle regole tecniche pubblicate dal GSE (Par. 2.3.3 - pag 28). Tali elementi devono in ogni caso essere presenti nello statuto.

Per quanto riguarda gli aspetti specifici che ogni CER può avere e che andranno riportate nello statuto in funzione della tipologia di membri, delle dimensioni e delle forme di gestione si dovrà far riferimento ad un consulente legale con competenze specifiche. Ricordiamo infatti che la CER può assumere tutte le forme giuridiche previste dalla normativa italiana.

8. Dove posso trovare le aree convenzionali che definiscono i perimetri delle CER per ogni cabina primaria?

Per la definizione di perimetri delle cabine primarie, con la deliberazione 727/2022/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD) nel quale sono state individuate le date entro le quali i distributori devono pubblicare sui rispettivi portali una mappa consultabile di questi perimetri.

Dal 28 febbraio 2023 sono consultabili sui portali dei distributori i perimetri delle cabine primarie.

In particolare per la Regione Lazio si suggerisce di accedere al portale di e-distribuzione al seguente link:

- <https://www.e-distribuzione.it/a-chi-ci-rivolgiamo/casa-e-piccole-impres/comunita-energetiche.html>

Per conoscere il perimetro delle cabine primarie presenti a Roma si deve accedere al seguente link:

- <https://www.aret.it/servizi/comunita-energetiche>

In entrambi i siti, oltre ad una rappresentazione geografica dei perimetri delle cabine primarie, si può, inserendo l'indirizzo di fornitura ottenere il codice della cabina primaria corrispondente.

9. Posso inserire all'interno di una configurazione di un gruppo di autoconsumatori o di una comunità di energia rinnovabile, un impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili che cede tutta l'energia prodotta alla rete elettrica pubblica?

Sì, tale configurazione impiantistica è ammissibile.

10. Chi eroga gli incentivi per le comunità energetiche?

Gli incentivi per le comunità energetiche sono erogati dal GSE S.p.A.

11. Chi può far parte di una comunità energetica?

Possono far parte di una CER in base al D.lgs 199/21:

- privati,
- tutte le imprese, a condizione che la partecipazione alla CER non costituisca la loro attività commerciale ed industriale principale ;
- enti locali, religiosi, di ricerca e formazione, del terzo settore;
- pubbliche amministrazioni.

12. Se non possiedo un impianto fotovoltaico posso entrare a far parte di una CER?

Sì. In qualità di consumatore.

13. E' possibile uscire da una CER?

Sì, il cliente finale è libero di uscire in qualunque momento da una CER.

14. Posso far parte di più CER contemporaneamente?

No.

15. Una cosiddetta "Grande Impresa" può partecipare ad una Comunità Energetica Rinnovabile?

L'art. 2 par. 1 punto 16 lett. p) Dir. 2018/2001/UE (RED II), recita:

“«comunità di energia rinnovabile» soggetto giuridico:

che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;

i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;”

L'art. 31 comma 1) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con cui è stata recepita la sopracitata Dir. 2018/2001/UE (RED II) recita:

"I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità

energetiche rinnovabili, purchè siano rispettati i seguenti requisiti:

.... omissis....

b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)."

Ad oggi, pertanto, in base alla Dir. 2018/2001/UE (RED II) ed in attesa del consolidamento della nozione di "potere controllo" prevista dalla normativa italiana deve dunque escludersi tout court la partecipazione delle Grandi imprese alle Comunità energetiche rinnovabili in qualità di membro o azionista.

16. Le configurazioni di autoconsumo diffuso quali Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori collettivi possono includere anche impianti da fonti rinnovabili diversi da quelli fotovoltaici?

Sì. La fonte o la tecnologia impiegata non sono rilevanti.

17. I clienti finali che costituiscono una Comunità energetica rinnovabile (CER) devono essere tutti nel mercato libero?

Per poter costituire una CER o un gruppo di autoconsumo e accedere agli incentivi occorre che i rapporti tra i soggetti che intendono parteciparvi siano regolati da un contratto di diritto privato che:

- prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consente ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Alla luce di quanto sopra possono partecipare sia i clienti finali in regime di mercato tutelato, sia quelli aderenti al mercato libero.

18. Sono un soggetto privato (es. PMI, cittadino) interessato a costituire una Comunità energetica rinnovabile. E' obbligatorio che alla Comunità partecipi anche un soggetto pubblico (es. Comune)?

Come prescritto dall'art. 31 c.1 del D.lgs. 199/2021 (di recepimento della Dir. 2018/2001/UE) una Comunità energetica rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico:

- basato sulla partecipazione aperta e volontaria e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI (e non anche grandi imprese) enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del

terzo settore e di protezione ambientale (per l'elenco completo ed esaustivo si rimanda all'art. 31 c.1 lett. b) del D.lgs. 199/2021);

- aperto a tutti i consumatori, siano essi prosumer (produttori e consumatori di energia rinnovabile), o semplici consumer (consumatori di energia, sprovvisti di impianti di produzione di energia rinnovabile) - ivi compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Pertanto non è obbligatori a la presenza di soggetti pubblici fra i membri che costituiscono una CER , fermo restando che non è possibile precluderne l'accesso.

19. Ci sono dei limiti territoriali per aderire a una CER?

Non ci sono limiti territoriali, nel senso che la possibilità di costituire una CER è prevista per tutto il territorio nazionale, isole comprese. Ogni CER però deve essere realizzata all'interno di un contesto geografico stabilito per legge. In particolare, i membri della CER, siano essi semplici consumatori, o produttori, o prosumer, devono essere tutti collegati alla rete elettrica nazionale, sotto la stessa cabina di trasformazione secondaria (che diventerà primaria dopo la pubblicazione dei Decreti Attuativi del D. Lgs 199/2021). Le CER hanno quindi un carattere locale. Mappe cabine primarie.

20. Quale potenza minima deve avere il mio impianto fotovoltaico per poter aderire ad una CER?

Premesso che si può aderire ad una CER anche senza possedere un impianto fotovoltaico, la legge non prevede una potenza minima per gli impianti che partecipano ad una Comunità. Al contrario, è prevista una potenza massima, per singolo impianto, pari a 200 kWp (che diventerà 1 MWp dopo la pubblicazione dei Decreti Attuativi del D. Lgs 199/2021).

21. Quale è la dimensione minima di una CER?

La dimensione minima è 2 membri, di cui almeno uno deve possedere un impianto di produzione da fonti rinnovabili. In ogni caso, per ottenere il massimo beneficio, è importante trovare il giusto equilibrio tra energia prodotta e consumata all'interno della CER. Per fare questo è necessario studiare il profilo di produzione degli impianti della CER e il profilo di consumo dei propri membri. Ceress è in grado di offrire consulenza su questi aspetti a chi volesse costituire una CER.

22. Qual è la dimensione massima di una CER?

Non è definita una dimensione massima in termini di quantità dei membri che una singola CER può associare. Al contrario, è posta pari a 200 kWp (che sarà innalzata a 1MWp con la pubblicazione dei decreti attuativi del D. Lgs 199/2021) la potenza massima degli impianti, la cui produzione di energia può essere incentivata. Un impianto di potenza superiore a 200 kWp (che sarà innalzata a 1MWp con la pubblicazione dei decreti attuativi del D. Lgs 199/2021) può essere parte di una CER, ma solo l'energia prodotta dalla sezione di impianto fino a 200 kWp (che sarà innalzata a 1MWp con la pubblicazione dei decreti attuativi del D. Lgs 199/2021) potrà essere incentivata.

23. Quali sono i costi per aderire a una CER?

Non è possibile quantificare univocamente i costi di adesione ad una CER, anche perché ciascuna Comunità Energetica Rinnovabile funziona in base ad un regolamento che i membri stessi mettono a punto. È possibile che si debbano sostenere piccoli costi legati all'amministrazione e contabilità della CER. O costi di abbonamento a servizi informatici e app. Si tratta tuttavia di costi gestionali e non obbligatori che sono di gran lunga inferiori al beneficio economico che si riceve.

24. Posso partecipare ad una CER solo come produttore di energia, ovvero mettendo a disposizione un campo per l'installazione di pannelli fotovoltaici?

I produttori terzi, ovvero coloro che possiedono impianti di produzione da fonte rinnovabile, ma che non sono membri o azionisti della Comunità Energetica Rinnovabile, possono fare richiesta al Referente affinché l'energia immessa in rete rilevi ai fini del computo dell'energia condivisa. Tali impianti devono essere

collegati alla rete sotto la medesima cabina secondaria (che diventerà primaria dopo la pubblicazione dei Decreti Attuativi del D.Lgs 199/2021) della CER.

Coloro che possiedono una superficie su cui è possibile realizzare un impianto fotovoltaico, ma non possono o non vogliono entrare nella CER come membri, possono concedere tali superfici in locazione alla CER sulla base di un contratto con la Comunità stessa.

25. Che tipo di soggetto giuridico deve essere una CER?

La comunità di energia rinnovabile deve costituirsi in soggetto giuridico, quale, a titolo d'esempio, associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro.

26. Anche l'energia autoconsumata riceve un incentivo?

No, l'energia autoconsumata non riceve alcun incentivo, in quanto la convenienza economica per l'utente autoconsumatore è già soddisfatta dal fatto di non dover acquistare quell'energia dalla rete, risparmiando quindi in bolletta.

27. Come avviene la ripartizione dell'incentivo accumulato?

La ripartizione dell'incentivo ricevuto dalla CER per l'energia condivisa avviene in base al Regolamento che ciascuna CER definisce per se stessa. Uno dei criteri più diffusi prevede che ciascun membro, riceva una quota dell'incentivo proporzionale al proprio contributo alla creazione dell'energia condivisa.

28. Il corrispettivo per il ritiro dedicato è previsto su tutta l'energia immessa in rete dagli impianti di produzione facenti parte o che rilevano per la configurazione, indipendentemente dal fatto che, parte di essa, sia condivisa dalla comunità stessa?

Il GSE remunera alle condizioni del ritiro dedicato, qualora se ne faccia richiesta, l'energia elettrica immessa complessivamente in rete dagli impianti di produzione facenti parte o che rilevano per la configurazione di Comunità di energia rinnovabile o di Gruppo di Autoconsumatori.

29. Dove posso presentare la richiesta per accedere al servizio per Gruppi di autoconsumatori e Comunità di energia?

Le richieste di accesso al servizio per Gruppi di autoconsumatori e Comunità di energia rinnovabile possono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, attraverso il Portale informatico del GSE, tramite l'Area Clienti, e mediante l'utilizzo dell'applicazione "SPC - Sistemi di Produzione e Consumo". Per un supporto nella presentazione delle istanze è possibile consultare la "Guida web al Portale SPC".

30. Quali sono i requisiti per far parte di una comunità di energia rinnovabile?

I partecipanti ad una configurazione di comunità di energia rinnovabile devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) essere azionisti o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità di energia rinnovabile);
- b) nel caso esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- c) nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;

d) essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria);

e) aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa